

Prot. n. 4563/DB1107

Torino, li 21 Febbraio 2011

CIRCOLARE

- PRECISAZIONI E CHIARIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 114 "UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA IN AGRICOLTURA" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL PIEMONTE 2007-2013.

- Premessa.

Premesso che l'obiettivo della Regione Piemonte e delle Province rimane quello fissato dall'art. 24 del Reg. CE n. 1698/2005, cioè quello di aiutare gli imprenditori agricoli a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Si precisa che Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

- a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

Con la presente circolare si forniscono precisazioni e chiarimenti circa le disposizioni previste dal bando pubblico di apertura domande delle aziende agricole per l'adesione ai servizi di consulenza aziendale agricola previsti dalla misura 114 del PSR 2007-2013 approvato ed emanato con la determinazione dirigenziale n. 398/DB1107 del 12.04.2010 necessari ad una efficace attuazione della misura 114 del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (PSR).

La gestione tecnico amministrativa della misura 114 vede coinvolti i seguenti soggetti:

La Regione, le Province, il Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (C.S.I. Piemonte), l'Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura. (ARPEA), i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.), i Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola nonché le aziende agricole aderenti alla misura.

- Disposizioni.

1 - In considerazione di ritardi collegati alla procedura informatica destinata alla gestione amministrativa della Misura 114, si prende atto che il termine di cui dispongono le Province per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande può decorrere dal 15 Febbraio 2011.

Si precisa che il termine di 120 giorni previsto dalla DD n. 398/DB1107 del 12.04.2010 è puramente indicativo e volto a garantire l'uniformità dei tempi di istruttoria delle domande. Si



Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca
Direzione 11 Agricoltura
Settore Servizi di Sviluppo Agricolo

ricorda, infatti, che spetta a ciascuna Provincia fissare i termini di conclusione del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 come modificata ed integrata dall'articolo 7 (Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

2 - E' sorta la necessità di fornire alcuni chiarimenti relativamente al caso in cui il Soggetto erogatore sia costituito nella forma giuridica prevista al Paragrafo 3., punto 3.1. del Bando di selezione dei Soggetti Erogatori: *"2. - Società od Associazioni operanti a livello regionale, che hanno quale scopo la consulenza aziendale agricola (ovvero l'assistenza alla gestione delle aziende agricole di cui alla precedente misura L del PSR 2000-2006), e a cui devono essere associate, per Statuto, almeno due Società od Associazioni di livello provinciale od interprovinciale, operanti ciascuna a livello di una o più province"*.

I contratti di consulenza aziendale sottoscritti dal legale rappresentante, o suo delegato, di società o associazioni di livello provinciale o interprovinciale associate o aderenti a una Società o Associazione di livello regionale riconosciuta quale Soggetto Erogatore sono da ritenersi validi ai fini del Bando, qualora tale legame sia richiamato nelle disposizioni statutarie del Soggetto erogatore.

Per quanto concerne la possibilità di fatturazione, si richiamano le disposizioni previste dal Bando di selezione dei Soggetti Erogatori: *"Nel caso in cui esistano società operanti a livello di una o più province e aderenti per Statuto ad una Società od Associazione di livello regionale, la fatturazione del servizio prestato, nei confronti dell'agricoltore, potrà essere effettuata o dal Soggetto di livello regionale oppure dalle singole Società od Associazioni che operano in una o più province."*

Si precisa che vi dovrà comunque essere coerenza fra il Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola che emette la fattura ed il Soggetto che ha sottoscritto il "contratto di consulenza".

3 - Nel caso di domanda presentata da azienda agricola avente il centro aziendale (individuato dall'UTE, dato contenuto nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte) ubicato presso una Provincia del Piemonte e sede legale in un'altra Provincia piemontese o in una Regione diversa dal Piemonte, competente alla ricezione della domanda di aiuto ed allo svolgimento della successiva istruttoria è la Provincia piemontese in cui è ubicato il centro aziendale dell'azienda agricola stessa.

Si ricorda che ciascuna impresa, anche se è costituita da più unità produttive, è individuata nell'anagrafe agricola del Piemonte da un'unica posizione; ogni unità produttiva, denominata Unità Tecnico Economica (UTE), è parte integrante dell'impresa.

4 - Nei casi di domande presentate in proprio dalle aziende, ma ancora sprovviste del contratto di consulenza aziendale, al fine di non penalizzare tali aziende agricole, prima di assumere provvedimenti di esclusione, si consiglia alle Province di verificare presso le aziende stesse

l'effettiva sottoscrizione del contratto ed in quale data e a quale Provincia lo stesso è stato trasmesso.

La mancata risposta da parte dell'azienda o la mancata sottoscrizione del contratto comportano la decadenza della domanda.

5 - Nel caso in cui un'azienda agricola abbia sottoscritto il contratto di consulenza con un Soggetto erogatore differente da quello indicato in domanda di adesione alla Misura 114 (eventualità dovuta ad esempio al mancato accordo fra imprenditore agricolo e Soggetto erogatore al momento della sottoscrizione del contratto circa l'importo, i tempi o le modalità previsti per l'esecuzione della consulenza, ecc.), fa fede la scelta operata con la sottoscrizione del contratto di consulenza.

Infatti il dato previsto al "Quadro E" della domanda di adesione costituisce una semplice dichiarazione unilaterale di volontà manifestata dall'impresa agricola di scegliere un determinato Soggetto Erogatore, qualificabile come una "prenotazione".

L'atto che produce effetti è il contratto di consulenza sottoscritto successivamente da entrambe le parti (l'imprenditore agricolo ed il legale rappresentante del Soggetto erogatore od un suo delegato), e che prevale sulla scelta iniziale espressa in sede di domanda di aiuto.

Per riallineare quanto indicato in domanda con il Soggetto erogatore indicato nel contratto, il CSI Piemonte procede ad una integrazione delle funzioni dell'applicativo per la gestione delle domande e delle istruttorie relative alla Misura 114 del PSR. L'implementazione della nuova funzione permetterà alle Province di inserire il Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola che ha sottoscritto il contratto in luogo del precedente Soggetto erogatore che era stato segnalato con la domanda di aiuto informatica.

Si precisa infine che la rescissione di un contratto firmato comporta il decadimento della domanda. La rescissione deve essere comunicata al Settore/Servizio Agricoltura della Provincia competente e alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura.

6 - In merito: al "contratto di fornitura di servizio di consulenza", disciplinato al paragrafo 3.6 del Bando ed i cui contenuti minimi sono stati indicati nel sotto-allegato 4.1 del Bando, giova ricordare che in base al Bando *"L'importo concordato fra l'imprenditore ed il Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola, in relazione alla tipologia di consulenza richiesta, ai contenuti, agli interventi previsti ed alla durata, viene evidenziato nel contratto stesso."*

Nel caso di differenze tra l'importo della consulenza riportato in domanda e quello riportato nel contratto quest'ultimo è da ritenersi valido solo nel caso in cui sia uguale o inferiore a quello indicato nella domanda informatica.

Non sono pertanto ammesse, ai fini della concessione del contributo ai sensi della Misura 114 del PSR, variazioni in aumento dell'importo riportato nel contratto, rispetto a quello già indicato in domanda.

Per riallineare quanto indicato in domanda in termini di tipologia, contenuti ed importo con quanto indicato nel contratto, la Provincia utilizza la stessa funzione della procedura informatica predisposta da CSI Piemonte e descritta al precedente punto 5 e procede all'inserimento, con la procedura stessa, dei dati difformi dalla domanda informatica di aiuto pervenuta e contenuti nel contratto sottoscritto.

7 - Secondo il Bando *“Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato”*.

In caso di incompleta compilazione della domanda, con particolare riferimento alla mancata segnalazione dei contenuti degli interventi di consulenza (Quadro F della domanda), può valere quanto indicato nel contratto di consulenza. Nel caso in cui tali dati non siano desumibili neppure dal contratto, quest'ultimo non può ritenersi valido e pertanto la domanda è da ritenersi nulla.

Nel caso si riscontrino difformità, circa i contenuti della consulenza, fra quanto richiesto con la domanda informatica e quanto previsto nel *“Contratto di consulenza”* (debitamente sottoscritto fra le parti e che perfeziona la domanda di aiuto presentata), vale quanto indicato in quest'ultimo.

Pertanto le Province provvederanno, in sede di istruttoria delle domande, ad approvare la tipologia ed i contenuti della consulenza indicati nel contratto firmato tra le parti.

Qualora le Province ravvisino la necessità di richiedere un'integrazione al contratto presentato, la richiesta deve essere inoltrata in via preliminare al Soggetto Erogatore, fissando un congruo termine per la risposta.

In caso di mancato riscontro, la stessa richiesta sarà rivolta all'azienda agricola. La mancata risposta, anche da parte di quest'ultima, comporta il decadimento della domanda.

8 - Per quanto attiene alle tipologie di intervento consulenziale si ricorda che l'attività di consulenza si esplicita principalmente, a seconda delle richieste e delle necessità dell'imprenditore agricolo, secondo attività di consulenza obbligatoria, relativa all'applicazione delle norme di condizionalità e di sicurezza sul lavoro, ed attività di consulenza specialistica facoltativa.

Circa le consulenze *“obbligatorie”*, previste dal Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 20 e 24, che riguardano in particolare:

a) condizionalità:

a.1) CGO:

- sanità pubblica;
- salute delle piante;
- salute degli animali;
- ambiente;
- benessere degli animali.



*Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca
Direzione 11 Agricoltura
Settore Servizi di Sviluppo Agricolo*

a.2) BCAA:

- norme relative all'osservanza delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei terreni.

b) I requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale con particolare riguardo ai campi di applicazione che interessano la singola azienda,

si precisa che l'imprenditore agricolo può richiedere la consulenza per entrambi i temi od anche per uno soltanto, o per parte di esso.